



STUDIO MARUGGI

COMMERCIALISTI IN SAREZZO - BRESCIA

Ai gentili clienti,

di seguito si riportano le principali novità in materia fiscale contenute nella Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (cd. "Finanziaria 2008") in particolare **riferite al reddito di Impresa:**

SI PRECISA CHE AUTONOME CIRCOLARI SARANNO DEDICATE AI SEGUENTI TEMI:

- REVERSE CHARGE
- CONTRIBUENTI MINIMI
- NOVITA' PER OPERAZIONI STRAORDINARIE (CONFERIMENTI, FUSIONI, SCISSIONI) PER AFFRANCAMENTO MAGGIORI VALORI ISCRITTI .
- LAVORO, ASSUNZIONI ECC..

Disposizioni relative ai redditi di impresa e lavoro autonomo

Soggetti IRES (società di capitali)

RIDUZIONE ALIQUOTA IRES DAL 2008

A decorrere dal 2008 l'aliquota Ires (la norma riguarda per altro solo srl e spa) **è ridotta dal 33,00% al 27,50%**. Tale riduzione potrebbe indurre a presumere un alleggerimento del carico impositivo che, tuttavia, dovrebbe essere più che compensato dalle altre disposizioni della Finanziaria 2008 che ampliano la base imponibile del reddito d'impresa, fra le quali si ricordano:

- le limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi;
- l'allungamento della durata minima dei contratti di leasing;
- l'eliminazione della possibilità di calcolare ammortamenti anticipati.

INTERESSI PASSIVI E REDDITO D'IMPRESA IRES (SOCIETA' DI CAPITALI)

Per i soggetti Ires, gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli capitalizzati nel costo dei beni, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica al netto di ammortamenti e canoni di leasing. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal 3° periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta. Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007; per il 1° e il 2° periodo d'imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a €10.000 e a €5.000.

Tale modifica potrebbe comportare un aumento del carico fiscale per imprese caratterizzate indebitamento medio/alto.

ABROGAZIONE DELLE DEDUZIONI EXTRACONTABILI QUADRO EC (art.109 Tuir)

A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, ferma restando la necessità di recuperare le eccedenze pregresse, viene abolita la possibilità di operare deduzioni extracontabili, in applicazione del generale principio della stretta derivazione dell'imponibile dal risultato di bilancio. Per effetto delle suddette modifiche, nel timore di comportamenti contabili non corretti e subordinati esclusivamente al godimento di benefici fiscali, viene riconosciuto all'amministrazione il potere di disconoscere gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità di dimostrare la giustificazione economica sulla scorta dei principi contabili. Inoltre:

- ❑ viene prevista la possibilità, per i soggetti che avessero utilizzato il quadro EC, di eliminare il vincolo sulle riserve in sospensione, assoggettandole ad un'imposta sostitutiva dell'1%;
- ❑ è inserita una precisazione in merito alla possibilità di deduzione dei componenti negativi, secondo il rapporto tra ricavi e proventi imponibili ed esclusi e totale ricavi e proventi e abrogato il co.6 che regolava la deduzione secondo il pro rata generale.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

Soggetti IRE - IRES (ditte individuali, società di persone e società di capitali).

REGIME DI UTILIZZO DELLE PERDITE art.1co.29-30 (art.8 Tuir)

Nuova modifica al regime di utilizzo delle perdite prodotte da imprese in **contabilità semplificata e lavoratori autonomi**; le stesse, **riducono il reddito complessivo del contribuente**. Le disposizioni trovano efficacia a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 01.01.2008.

Spese di rappresentanza art.1co. 33 lett. p) e co.34 (art.108 Tuir)

Al fine di limitare i dubbi attinenti la corretta delimitazione del perimetro di tale particolare onere, mediante **il rinvio ad un apposito decreto attuativo** viene stabilito, in generale, che la deduzione sarà ammessa nel periodo di competenza seguendo i requisiti di inerenza e di congruità che verranno stabiliti. Prevista, infine, la deduzione integrale per le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro, attualmente previsto in 25,82 euro. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

Autotrasportatori

AUTOTRASPORTO E CONTRIBUTI SSN SU PREMI DI ASSICURAZIONE art.1co.169

Estesa ai versamenti effettuati dal 01.01 al 31.12.2008 la possibilità di compensare le somme versate, nel 2007, a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE, riga B, fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo. La quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e Irap.

DEDUZIONE FORFETARIA PER AUTOTRASPORTATORI art.1co.170

Estesa anche al 2007 la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all'art.66, co.5, del Tuir, spettante anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.

Deduzioni impianti distribuzione carburanti art. 1, c. 168

Le disposizioni di cui al c. 1 dell'art. 21 L. 448/1998, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, si applicano anche per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2008.

DURATA DEI CONTRATTI DI LEASING STIPULATI DAL 01/01/2008

La Legge Finanziaria 2008 incrementa ulteriormente il periodo minimo di durata dei contratti di leasing. Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto **non sia inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento** corrispondente al coefficiente di ammortamento previsto in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; **per le autovetture la durata deve essere pari al periodo di ammortamento**; in caso di **beni immobili**, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a **11 anni ovvero superiore a 18 anni**, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a 11 anni ovvero è pari almeno a 18 anni. **La nuova disposizione concernente la durata minima dei contratti di locazione finanziaria si applica dai contratti stipulati a partire dal 1.01.2008.**

Si ritiene utile riportare qui di seguito una tabella riassuntiva:

DURATA DEL CONTRATTO PER LA DEDUZIONE DEI CANONI DI LEASING

BENI IMMOBILI	⇒	Contratti stipulati fino al 3.12.2005	⇒	8 anni.
	⇒	Contratti stipulati dal 4.12.2005 al 31.12.2007	⇒	<ul style="list-style-type: none">• Durata contratto non inferiore a metà del periodo di ammortamento.• Qualora la metà del periodo di ammortamento determini un risultato inferiore a 8 anni ovvero superiore a 15 anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a 8 anni ovvero è pari almeno a 15 anni.
	⇒	Contratti stipulati dal 1.01.2008	⇒	<ul style="list-style-type: none">• Durata contratto non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento.• Qualora i 2/3 del periodo di ammortamento determinino un risultato inferiore a 11 anni ovvero superiore a 18 anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a 11 anni ovvero è pari almeno a 18 anni.
BENI MOBILI	⇒	Contratti stipulati fino al 31.12.2007	⇒	Metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto ministeriale, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa.

	⇒	Contratti stipulati dal 1.01.2008	⇒	Durata contratto non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento.
AUTOVETTURE	⇒	Contratti stipulati dal 1.08.2006	⇒	Durata contratto non inferiore all'intero periodo di ammortamento.

Si precisa che stante la congiunta modifica della normativa relativa alla durata minima dei contratti di leasing e delle modalità di ammortamento riteniamo opportuno suggerirVi di contattare lo Studio allo scopo di valutare la convenienza delle due forme di finanziamento.

IVA

DETRAZIONE IVA SU AUTOVETTURE E TELEFONI CELLULARI

L'art. 1, c. 261 della Legge Finanziaria 2008 ha previsto una serie di novità in materia di detrazione dell'IVA, eliminando alcune limitazioni di tipo oggettivo. Molte delle modifiche contenute nella predetta disposizione sono di tipo formale, rappresentando un mero adeguamento ai principi espressi dal Consiglio dell'Unione Europea, che ha concesso all'Italia l'autorizzazione alla forfetizzazione della detrazione IVA, nella misura del 40%, sui veicoli stradali a motore. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione IVA è ridotta, la base imponibile è rapportata alla percentuale di detrazione operata. È stata rimossa, a livello legislativo, la limitazione alla detrazione nella misura del 50%, per l'acquisto, il noleggio, i contratti di locazione finanziaria e gli oneri relativi all'uso dei telefoni cellulari; pertanto, a partire dal 1.01.2008, il tributo sarà detraibile secondo le regole ordinarie e la detrazione potrebbe essere anche integrale, purché il bene sia inerente, ATTENZIONE È STATO PREVISTO (ART.1 C. 255) CHE GLI UFFICI CONCENTRERANNO L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUI CONTRIBUENTI CHE BENEFICERANNO DI TALE MAGGIORE DETRAZIONE SI SCONSIGLIA PERCIÒ DI APPLICARE UNA MAGGIORE DETRAZIONE AI CELLULARI CONTINUANDO A LIMITARLA AL 50%.

È stato riconosciuto, inoltre, il diritto alla detrazione dell'IVA sui pedaggi autostradali.

PRINCIPALI NOVITÀ		DECORRENZA
Veicoli stradali a motore¹ ad uso promiscuo	⇒ <ul style="list-style-type: none"> • Detrazione forfetaria dell'Iva nella misura del 40%. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;">La limitazione non si applica per i veicoli oggetto dell'attività e per gli agenti e rappresentanti di commercio.</div>	⇒
Veicoli stradali a motore¹ utilizzati esclusivamente per: - attività d'impresa; - lavoro autonomo.	⇒ <ul style="list-style-type: none"> • Detrazione dell'Iva nella misura del 100%. 	⇒ 28.06.2007
Pedaggi autostradali	⇒ <ul style="list-style-type: none"> • Detrazione Iva nella stessa misura applicata al veicolo. 	⇒
Telefoni cellulari	⇒ <ul style="list-style-type: none"> • Detrazione Iva secondo la quota di effettivo utilizzo. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;">Nel fissare i criteri selettivi per l'attività di accertamento, relativamente al quinquennio 2008-2012, si stabilirà la misura in cui gli uffici dovranno concentrare l'attività di controllo sui contribuenti che abbiano computato in detrazione una misura superiore al 50% dell'IVA afferente agli acquisti delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione.</div>	⇒ 1.01.2008

**Motocicli
di cilindrata
superiore a 350 c.c.**

- ⇒ • Detrazione Iva consentita solo se formano oggetto dell'attività propria dell'impresa.

Nota¹

- Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera i 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore ad 8.

TELEFONIA: LEGGE FINANZIARIA 2008 IVA ASSOLTA ex ART. 74

Nel passaggio di qualsiasi mezzo tecnico effettuata, anche tramite il canale telematico, nei confronti di imprese o professionisti (carte prepagate, schede mediaste, schede sky, ricariche via Internet e phone center), chi vende il servizio di telefonia deve rilasciare un certificato relativo al soggetto che assolto l'Iva in regime monofase (DATI DEL SOGGETTO CHE HA ASSOLTO L'IMPOSTA TIM, VODAFONE, ETC..). La mancanza di questa certificazione (OBBLIGO DI ESPORRE IN FATTURA LA DENOMINAZIONE E LA PARTITA IVA) farà scattare, sia per il cedente che per l'acquirente, una sanzione pari al 20% del corrispettivo dell'acquisto.

IRAP

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IRAP DAL 2008

L'IRAP DIVIENE TRIBUTO REGIONALE A TUTTI GLI EFFETTI

L'Irap assume la natura di tributo proprio della regione e, dal 1° gennaio 2009, è istituita con legge regionale; **rimane ferma la indeducibilità dalle imposte sui redditi**. Le regioni non possono modificare le basi imponibili, ma, nei limiti stabiliti, possono modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni. Verrà approvato uno schema di regolamento- tipo regionale recante la disciplina della liquidazione, dell'accertamento e della riscossione dell'Irap istituita con legge regionale, con l'individuazione delle norme derogabili dalle regioni. Le funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione saranno comunque affidate all'Agenzia delle Entrate.

DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP

Introdotta il meccanismo di derivazione della base imponibile del tributo dalle risultanze contabili, con alcune piccole deroghe differenti a seconda della tipologia di soggetto passivo:

- ❑ **SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI:** La base imponibile è determinata, anche per i soggetti Ias, dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lett. A) e B) dell'art.2425 c.c., con esclusione delle voci di cui ai nn.9), 10), lett. c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio. In sostanza, divengono generalmente irrilevanti le variazioni fiscali in aumento ed in diminuzione (es: costi auto). Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa. I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate, concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi. Componenti non deducibili: Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla B) 9; i compensi per attività di impresa e lavoro autonomo occasionale, i compensi a co.co.co. e quelli assimilati ai dipendenti, gli utili agli associati di solo lavoro;- la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili. Elementi tassati: Concorrono comunque alla formazione del valore della produzione: i contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili; le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni

strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. Elementi deducibili: Sono comunque ammesse in deduzione le quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa ed avviamento, ma in misura non superiore a un diciottesimo del costo ed indipendentemente dall'imputazione al conto economico.

- **SOGGETTI IRPEF:** La base imponibile è determinata dalla differenza tra: l'ammontare dei ricavi di cui all'art.85, co.1, lett. a), b), f) e g), e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt.92 e 93, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali. I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta personale. Componenti non deducibili: Non sono deducibili: le spese per il personale dipendente e assimilato; i compensi per attività di impresa e lavoro autonomo occasionale, i compensi a co.co.co. e quelli assimilati ai dipendenti, gli utili agli associati di solo lavoro; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili. Componenti tassati: I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili.

Opzione per le regole IRES: I soggetti in regime di contabilità ordinaria, possono optare per la determinazione dell'Irap secondo le regole dei soggetti Ires. L'opzione: è irrevocabile per tre periodi d'imposta; dovrà essere comunicata entro il 31.03.2008 secondo le regole stabilite con apposito provvedimento; al termine del triennio si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non opti, per l'applicazione delle regole usuali (anche in questo caso, l'opzione è irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile).

- **LAVORO AUTONOMO:** Viene precisato che i compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi.

DISPOSIZIONI COMUNI: Modifiche all'art.11 del decreto Irap

1. La deduzione per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato è ridotta ad euro 4.600 e ad euro 9.200 per le imprese operanti in zone svantaggiate.
2. Ridotte le deduzioni forfetarie rapportate alla base imponibile, fermi restando gli scaglioni (nuove misure: 7.350, 5.500, 3.700, 1.850), e prevista una maggiorazione per i soggetti passivi Irpef.
3. Diminuita la deduzione per dipendente impiegato, nel massimo di 5, da euro 2.000 ed euro 1.850, spettante se i componenti positivi non superano 400.000 euro.

RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA E DICHIARAZIONE

Sempre dal 2008 è prevista la riduzione dell'aliquota Irap "standard" dal 4,25 al 3,90%.

DICHIARAZIONE IRAP "ABBANDONA" L'UNICO: A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione Irap: non deve essere più presentata in forma unificata; deve essere presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo. Termini e modalità di presentazione saranno previsti con apposito decreto attuativo.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PERSONE FISICHE

- **TUIR: DETRAZIONI IRPEF E ASSEGNI PERIODICI (art.13 Tuir):** Previsione di una detrazione specifica per i soggetti che percepiscono assegni che rappresentano oneri deducibili per il soggetto erogante. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.

- ❑ **TUIR: ESONERO DALL'IRPEF:** Nessuna imposta per i soggetti che siano titolari solo di redditi fondiari di importo complessivo non superiore a 500 euro. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.
- ❑ **TUIR: DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA ED ALTRE DETRAZIONI** (artt.12 e 13 Tuir) Prevista una nuova detrazione aggiuntiva di euro 1.200 per i genitori con almeno quattro figli a carico, che si trasforma in un credito per l'eventuale quota parte non goduta per incapacienza. Ai fini della spettanza delle detrazioni dell'art.12, il reddito complessivo si determina senza considerare il reddito della abitazione principale ed alle relative pertinenze. Anche le detrazioni da art.13 spettano considerando il reddito complessivo senza conteggiare il reddito della abitazione principale e relative pertinenze. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.
- ❑ **DETRAZIONE IRPEF SUGLI ABBONAMENTI DI TRASPORTO PUBBLICO** Art. 1, c. 309 ai fini dell'Irpef, per le spese sostenute entro il 31.12.2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19% per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro.
- ❑ **PROROGA AGEVOLAZIONI FISCALI RISTRUTTURAZIONI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA** art.1co.17-24 : Introdotte proroghe ad ampio raggio per le agevolazioni sul patrimonio edilizio, alcune delle quali (risparmio energetico) spettano anche in regime di impresa. In particolare, rientrano nella proroga: Spese per la ristrutturazione dei fabbricati (36%) sostenute dal 01.01.2008 al 31.12.2010, a condizione che il costo della manodopera sia indicato in fattura, secondo le ordinarie modalità e nei limiti già noti; Acquisto di fabbricati ristrutturati da parte di imprese edili e cooperative, nel periodo dal 01.01.2008 al 31.12.2010, con rogito o assegnazione entro il 30.06.2011, a condizione che il costo della manodopera sia indicato in fattura; applicazione dell'aliquota Iva ridotta del 10% ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le spese fatturate dal 01.01.2008 al 31.12.2010, senza necessità di indicazione del costo della manodopera in fattura; interventi di riqualificazione energetica di edifici (55%) e bonus per l'acquisto di apparecchi domestici e motori ad alta efficienza energetica, per le spese sostenute entro il 31.12.2010; prevista anche una nuova agevolazione per la spesa, sostenuta entro il 31.12.2009, per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione. I benefici sono godibili, a scelta del contribuente, in unica soluzione o rate costanti da 3 a 10. Per la sostituzione di finestre e infissi in singole unità, non è richiesta la particolare documentazione di accompagnamento.
- ❑ **DETRAZIONE RETTE PER ASILI NIDO:** Prorogata al 2007 la detrazione del 19% per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi.
- ❑ **INTERESSI PASSIVI PER LA PRIMA CASA** (art.15 Tuir): Incrementato a 4.000 euro il tetto di rilevanza su cui si conteggia la detrazione del 19% per interessi passivi derivanti da mutui ipotecari stipulati per l'acquisto o la costruzione della prima casa.
- ❑ **ESTENSIONE DELLE DETRAZIONI IRPEF PER STUDENTI** (art.15 Tuir): Danno diritto alla detrazione del 19%, oltre ai canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della L. n.431 del 9 dicembre 1998, e successive modificazioni, anche i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso un'università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro.

ALTRE NOVITA'

ESCLUSIONE IMMOBILI STRUMENTALI PER IMPRENDITORI INDIVIDUALI

L'imprenditore individuale che, alla data del 30.11.2007, impiegava beni immobili strumentali per destinazione (ossia utilizzati esclusivamente, da parte del possessore, per l'esercizio dell'impresa) può, entro il 30.04.2008, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta 2008, mediante il pagamento

di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Irap e dell'IVA nella misura del 10% della differenza tra il valore normale (catastale) di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta ad IVA, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30% dell'IVA applicabile al valore normale, con l'aliquota propria del bene. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali (e non il valore dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare). L'imprenditore che si avvale delle predette disposizioni deve versare il 40% dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta 2007 e la restante parte in 2 rate di pari importo, entro il 16.12.2008 e il 16.03.2009.

Il Sole 24Ore 30.01.2008

Nel corso di Telefisco 2008 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai fini della cosiddetta "estromissione agevolata", i coefficienti di rivalutazione della vendita catastale dell'immobile devono essere aumentati dell'ulteriore percentuale del 20%, introdotta dal D.L. 168/2004, convertito nella L. 191/2004. Pertanto, costerà di più, all'imprenditore individuale, privatizzare l'immobile utilizzato nell'attività dell'azienda.

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

La Legge Finanziaria per il 2008 consente a persone fisiche, società semplici e enti non commerciali di rideterminare il valore dei terreni agricoli ed edificabili e delle partecipazioni non quotate posseduti al 1° gennaio 2008, e ciò ai fini della determinazione dei redditi diversi derivanti dalla cessione di terreni ovvero di partecipazioni qualificate o no. Si tratta, quindi, di una riedizione di precedenti provvedimenti, per cui le indicazioni diramate in passato sono da considerare valide anche in relazione a quest'ultima riapertura.

La rivalutazione consegue effetti solo se si redige un'apposita perizia di stima, da asseverare entro il 30 giugno 2008 e, entro tale data, si versa l'imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata.

Quindi, le date che ritmano il nuovo provvedimento, sono le seguenti:

Possesso	Redazione perizia		
01.01.2008	30.06.2008	30.06.2009	30.06.2010
	Versamento imposta (1° rata)	Versamento 2° rata	Versamento 3° rata

Si ricorda che sulla seconda e terza rata sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo (tra l'altro uguale al nuovo valore del saggio legale di interesse).

Poiché la norma agisce sulla data cui riferire il possesso dei beni, si determina il sorgere di un nuovo provvedimento di rivalutazione con la conseguenza che, se un soggetto avesse già rivalutato un bene e ne fosse ancora in possesso al 1° gennaio 2008, volendolo nuovamente rivalutare, dovrà predisporre una nuova perizia e determinare e versare una nuova imposta sostitutiva, chiedendo a rimborso quanto già versato e sospendendo il pagamento delle rate ancora dovute.

L'imposta sostitutiva è dovuta sul valore complessivo del bene alla data del 1° gennaio 2008, come risultante dalla perizia di stima e, in particolare, l'aliquota è del:

- 4% per i terreni agricoli e le aree edificabili;
- 4% per le partecipazioni qualificate;
- 2% per le partecipazioni non qualificate.

Il momento di redazione della perizia, comunque da asseverare entro e non oltre il 30 giugno 2008, può essere diverso a seconda che si tratti di terreni o partecipazioni. Per i terreni la perizia deve essere necessariamente predisposta prima della loro cessione, poiché il valore che emerge è quello minimo ai fini dell'imposta di registro, e quindi se ne deve tenere conto ai fini della tassazione dell'atto.

Diversamente, in caso di cessione di partecipazioni, la perizia può essere redatta anche successivamente alla vendita. Quindi, una partecipazione ceduta, si pone, il 3 aprile 2008, può essere rivalutata con una perizia redatta successivamente. Questa possibilità, tuttavia, vale solo nel caso in cui la partecipazione non sia immessa in un regime di risparmio amministrato o gestito.

Il costo della perizia va ad aumentare il valore del bene come rideterminato alla data del 1° gennaio 2008 e diviene, per tale via, di fatto deducibile.

Tuttavia, per le partecipazioni, se la redazione è commissionata dalla stessa società, è prevista la deduzione da parte di questa in cinque quote costanti a partire dall'esercizio in cui il costo è stato sostenuto.

La scelta tra l'accedere alla rivalutazione ovvero la tassazione delle plusvalenze secondo le regole ordinarie dipende da una serie di variabili e, in sintesi:

1. pensando alle sole aree edificabili, il costo derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4% sul valore complessivo dell'area al 1° gennaio 2008 da un lato, e l'esborso dovuto alla tassazione della plusvalenza separatamente dagli altri redditi, piuttosto che la scelta per la tassazione ordinaria, dall'altro;
2. quanto alle partecipazioni non qualificate, il costo derivante dall'applicazione dell'aliquota del 2% sul valore complessivo della partecipazione al 1° gennaio 2008 da un lato, e il prelievo del 12,5% sulla plusvalenza realizzata dall'altro (si ricorda che, in questa ipotesi, conviene accedere alla rivalutazione se l'importo della plusvalenza supera il 16,6% del corrispettivo presunto per la cessione della partecipazione);
3. quanto alle partecipazioni qualificate, il costo derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4% sul valore complessivo della partecipazione al 1° gennaio 2008 da un lato, e il prelievo che deriverebbe dall'assoggettare a imposizione progressiva il 54,6% della plusvalenza realizzata (questa percentuale è quella che ci si attende sia definita da un Decreto Ministeriale di prossima emanazione per rimodulare la quota imponibile delle plusvalenze da partecipazioni qualificate, alla luce della riduzione dell'aliquota Ires dal 33% al 27,5%).

È sempre opportuno ricordare che, per le partecipazioni, il fatto che la rivalutazione valga ai fini dei redditi diversi impedisce di dare rilevanza a tale valore nell'ambito di categorie reddituali di altro tipo, segnatamente di capitale. Quindi, se dovesse essere che un socio recede da una società, il reddito da recesso – differenza tra somme attribuite e costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione - si determina secondo il valore della partecipazione non rivalutato.

SANZIONI PER MANCATA EMISSIONE DELLO SCONTRINO (art.12 D.Lgs. n.471/97)

Viene stabilito che la circostanza che un esercizio rimanga chiuso a seguito di contestazione di violazioni per mancata emissione dello scontrino fiscale, possa essere evidenziata solo con apposizione del sigillo degli organi competenti, e non più anche con altri mezzi.

MANCATA EMISSIONE DEGLI SCONTRINI (art.12 D.Lgs. n.471/97)

Alleggerita la sanzione accessoria della chiusura del posto vendita a seguito delle contestazioni per la mancata certificazione delle operazioni; infatti: il numero di violazioni richieste è innalzato da 3 a 4; è inserita la necessità che le violazioni siano compiute in giorni differenti.

FATTURAZIONE ELETTRONICA AGLI ENTI PUBBLICI

A decorrere dalla data di **entrata in vigore di un apposito regolamento**, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei confronti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del D.Lgs. n.52/04 e del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n.82/05.

RIMBORSI TRIMESTRALI IVA

La presentazione della istanza trimestrale deve essere effettuata esclusivamente in forma telematica, a decorrere da un termine che verrà sancito per il tramite di un apposito decreto ministeriale.

IMPORTI MINIMI A CREDITO O A DEBITO

Viene meglio precisato che i crediti derivanti da dichiarazione di importo non superiore a 12 euro, non solo non sono rimborsabili, ma non possono essere utilizzati in compensazione. Eliminata la disposizione che negava il compenso riconosciuto dallo Stato ai soggetti che elaboravano il modello 730 pur in presenza di cause di esonero.

TICKET AMBULATORIALE

Per l'anno 2008 è abolito il ticket di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STAMPA DELLE SCRITTURE CONTABILI

art.1,co.161 TERMINE DI STAMPA DELLE SCRITTURE CONTABILI (L. n.357/94)Viene adeguato il termine per la stampa definitiva delle scritture contabili, portandolo al termine del terzo mese successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

SI RICORDA CHE A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE N. 23694/2007- Il Sole 24Ore 3.12.2007: La mancata esibizione delle distinte utilizzate per la redazione del libro degli inventari autorizza il ricorso, da parte del Fisco, all'accertamento induttivo. Infatti, se l'inventario non indica con chiarezza la consistenza dei beni distinti in categorie omogenee e il relativo valore, nel corso delle verifiche fiscali il contribuente deve tenere a disposizione i documenti di fatto utilizzati per la compilazione del libro stesso.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore esigenza di chiarimento e/o precisazioni.
Cordiali saluti.

STUDIO MARUGGI – COMMERCIALISTI IN SAREZZO
Via Paolo VI, 1 – 25068 Sarezzo (BS) – Tel. 0308901170 r.a. – Fax 0308900235
www.maruggi.com - e-mail info@maruggi.com